

Polizze ed eredi - 10.5.21

La sentenza 11421 del 30.4.2021 della Cassazione - Sezioni Unite - è intervenuta su un aspetto molto dibattuto per le Assicurazioni sulla vita a favore degli eredi.

Ci si chiedeva infatti se i beneficiari di un contratto di assicurazione su cui fosse riportata l'indicazione "eredi legittimi" si dovessero considerare creditori verso la compagnia di assicurazione secondo le regole della successione ereditaria oppure no.

La seconda è la tesi accolta.

Pertanto, in mancanza di specifiche indicazioni del testatore la dicitura "eredi legittimi" comporta la ripartizione in quote uguali dell'indennizzo assicurativo.

Pertanto nel caso di un contraente (e assicurato) con una moglie e tre figli, l'indennizzo sarà diviso in 4 quote uguali (1/4 ciascuno) e non 1/3 alla moglie e 2/3 tra tutti i figli come vorrebbero le regole successorie (art. 581 c.c.).

Il consiglio è quindi quello di indicare sempre nominativamente gli eredi e le proporzioni in cui debba intendersi ripartito l'indennizzo.

La decisione ha inoltre specificato che nel caso in cui un beneficiario venisse a mancare prima del contraente, in mancanza di una diversa indicazione di questi, la sua quota andrebbe a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che gli sarebbe spettata, escludendo quindi l'accrescimento a favore dei rimanenti beneficiari.